



SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 108 DEL 5/8/2013

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PER LAVORATORI OVER 50

Categorie: 3.2.1 – 3.2.4

Settore: A, B, H.

La riforma Fornero (L.n.92/2012) all'art.4 ha previsto, per i datori di lavoro, la possibilità di beneficiare di una riduzione contributiva del 50% a fronte dell'assunzione di alcune categorie di lavoratori come gli over 50 e le donne. La circolare INPS del 24-7-2013 n.111 ha accuratamente analizzato i dettagli di tale beneficio, riservandosi di approfondire alcuni aspetti solo in seguito ad un chiarimento del Ministero.

Approfondimento che non ha tardato ad arrivare: la circolare ministeriale n.34 del 25 luglio ha infatti fatto luce su alcune zone d'ombra – soprattutto in merito alla definizione di *impiego regolarmente retribuito* – del testo della circolare, cui ha fatto seguito un ulteriore messaggio INPS (il n.12212) del 29-7-2013, fornendo i dettagli meramente operativi.

A parte questo balletto di interpretazioni, già di per sé significativo, il provvedimento si presenta di grande complessità e prevede almeno la verifica:

- dei destinatari
- del permanere dello stato di disoccupazione
- dell'incremento della base occupazionale
- della maturazione di un eventuale diritto di precedenza

Destinatari – l'art. 4 della l.n.92/2012, ai commi 8-11, prevede che, con decorrenza 1 gennaio 2013, sia possibile, per i datori di lavoro, beneficiare di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi dovuti qualora procedano all'assunzione di lavoratori/lavoratrici con i seguenti requisiti:

- a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi
- b) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- c) donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
- d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Al momento è possibile beneficiare degli incentivi di cui ai punti a), b) e d). Per quanto riguarda il punto d) si attendono nuovi chiarimenti da parte del Ministero e dell'INPS.

Notiamo subito che al punto a) il criterio è quello della disoccupazione (è quindi necessaria l'iscrizione al centro per l'impiego) mentre negli altri si richiama la nozione di lavoratore "privo di un impiego regolarmente retribuito". La circolare 34 ha precisando che si intende la donna lavoratrice che:

- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

UNIONCOOP Società Cooperativa

Centro Servizi interprovinciale di Confcooperative Lecco e Confcooperative Sondrio

Sede Legale: Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio

Tel. 0342/212006 - 215214 - Fax 0342/216519

Unità Locale: Via Belvedere, 15 – 23900 Lecco

Tel. 0341/350053 – Fax 0341/271519

C.F. e P.I.V.A. 00570360149

Iscritta all' Albo delle Società Cooperative al n. A 118852

E-mail: unioncoop.so@interbusiness.it

www.unioncoopsondrio.com



- né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir).

La situazione "priva di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione normato dal d.lgs. n. 181/2000, quindi non è necessaria la previa registrazione presso il centro per l'impiego.

Per l'individuazione delle aree svantaggiate si deve far riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; per il periodo 2007-2013 la carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, all'indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).

Si tratta di un documento di 28 pagine contenente anche aree del centro-nord.

Rapporti incentivati – i rapporti di lavoro che possono determinare il godimento del beneficio pari allo sgravio del 50% dei contributi dovuti sono:

- le assunzioni a tempo indeterminato
- le assunzioni a tempo determinato
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Molto interessante la specifica riguardo ai rapporti di lavoro in cooperativa (ai sensi della l.n.142/2001), che rientrano nel bacino dei beneficiari dell'incentivo.

Durata del beneficio – la durata del beneficio varia a seconda della tipologia di rapporto:

Assunzione a TEMPO INDETERMINATO	18 MESI
Assunzione a TEMPO DETERMINATO	12 MESI
Trasformazione a TEMPO INDETERMINATO	complessivi 18 MESI
Proroga di rapporto a TEMPO DETERMINATO non agevolato instaurato prima del 1-1-2013	fino a massimo 12 MESI *
Trasformazione a TEMPO INDETERMINATO non agevolato instaurato prima del 1-1-2013	fino a massimo 18 MESI *

* L'incentivo non spetta se, al momento della proroga o della trasformazione il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, co. 4 quater e quinquies, d.l.vo 368/2001, e dell'articolo 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012.

In caso di proroga o trasformazione, l'incentivo spetta anche se il lavoratore non ha compiuto 50 anni alla data originale dell'assunzione (cioè della prima assunzione), l'importante è che il requisito anagrafico sia presente al momento della proroga o della trasformazione e che il lavoratore abbia mantenuto l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi se il rapporto fosse cessato

Queste regole valgono in caso di proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati, in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013 cioè quando all'epoca dell'instaurazione del rapporto di lavoro gli incentivi non erano ancora operanti o il lavoratore non aveva ancora i requisiti soggettivi.

L'incentivo è al massimo di 12 mesi per le proroghe di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1° gennaio 2013.

UNIONCOOP Società Cooperativa

Centro Servizi interprovinciale di Confcooperative Lecco e Confcooperative Sondrio

Sede Legale: Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio

Tel. 0342/212006 - 215214 - Fax 0342/216519

Unità Locale: Via Belvedere, 15 - 23900 Lecco

Tel. 0341/350053 - Fax 0341/271519

C.F. e P.I.V.A. 00570360149

Iscritta all' Albo delle Società Cooperative al n. A 118852

E-mail: unioncoop.so@interbusiness.it

www.unioncoopsondrio.com



L'incentivo è al massimo di 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato non agevolati, instaurati prima del 1-1-2013.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, **la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.**

Qualora dopo un primo rapporto di lavoro agevolato a tempo determinato si proceda ad una nuova assunzione (con cessazione e nuova assunzione a tempo determinato o indeterminato dello stesso lavoratore) è possibile beneficiare dell'incentivo a condizione che il lavoratore abbia mantenuto l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi se il rapporto fosse cessato; l'incentivo spetterà per la parte rimanente di tempo al netto di quella già utilizzata durante il primo rapporto agevolato.

Assunzione in seguito a somministrazione – l'incentivo nel caso il datore di lavoro assuma direttamente un lavoratore con il quale aveva già precedentemente instaurato un rapporto di lavoro somministrato, l'incentivo spetta per il periodo residuo non goduto (la parte goduta è in capo all'agenzia di somministrazione) sempre che il lavoratore coinvolto possieda ancora lo status di disoccupato superiore a 12 mesi se il rapporto fosse cessato.

In ogni caso, l'incentivo residuo spetta, a prescindere dall'anzianità di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell'assunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore venga prima somministrato a tempo determinato, e poi assunto alle dirette dipendenze dell'ex utilizzatore, a condizione che:

- l'assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all'utilizzazione indiretta;
- l'assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell'incentivo, computata rispetto alla situazione dell'ex utilizzatore.

Qualora invece il datore di lavoro assuma tramite somministrazione un lavoratore con il quale aveva già intrapreso un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno 12 mesi.

Limiti di cumulo - spetta solo l'incentivo residuo per l'assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi - a titolo di lavoro subordinato o somministrato – abbia già goduto dell'incentivo; la stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.

L'incentivo si considera utilizzabile in toto qualora il lavoratore, a seguito di assunzione abbia cessato di essere disoccupato ma sia tornato ad esserlo, maturando così un nuovo ed ulteriore periodo di disoccupazione, valevole ai fini degli incentivi all'assunzione previsti dalla l. n. 92/2012.

Requisiti del datore di lavoro – per poter beneficiare dell'incentivo il datore di lavoro dovrà essere in regola con le norme sulla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (il cosiddetto Durc interno):

1. l'adempimento degli obblighi contributivi;
2. osservare le norme di tutela delle condizioni di lavoro
3. rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché quelli di secondo livello,
4. rispettare quanto stabilito dall'art. 4, commi 12, 13 e 15 della l. n. 92/2012
5. rispettare quanto stabilito dagli artt. 1 e 40 del regolamento CE n. 800/2008.

In base a quest'ultima disposizione, il godimento del beneficio è subordinato all'incremento occupazionale dell'azienda, e cioè deve essere collegabile ad un incremento netto del numero dei dipendenti dal datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, escludendo le cause di:

UNIONCOOP Società Cooperativa

Centro Servizi interprovinciale di Confcooperative Lecco e Confcooperative Sondrio

Sede Legale: Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio

Tel. 0342/212006 - 215214 - Fax 0342/216519

Unità Locale: Via Belvedere, 15 – 23900 Lecco

Tel. 0341/350053 – Fax 0341/271519

C.F. e P.I.V.A. 00570360149

Iscritta all' Albo delle Società Cooperative al n. A 118852

E-mail: unioncoop.so@interbusiness.it

www.unioncoopsondrio.com



UNIONCOOP Società Cooperativa

Cooperativa di servizi promossa dalla
Confcooperative Unione Provinciale di Sondrio

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Ai fini della base di computo, si considerano tutti i lavoratori salvo i prestatori di lavoro accessorio; sono inoltre computati i lavoratori sostituiti.

Invece, per quanto riguarda la proroga e la trasformazione del rapporto a tempo determinato, tali lavoratori sono esclusi dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione. In queste ipotesi (*proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato - instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant'anni*) il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.

Data la complessità della normativa e considerato che, stando a quanto indicato dalla circolare INPS, ogni caso sarà valutato in base alle proprie caratteristiche, riteniamo utile riportare le tabelle esemplificative fornite dall'Istituto per meglio comprendere le variabili contemplate dalla disciplina.

Compatibilità con altri incentivi – sono stabiliti anche criteri di incompatibilità tra la fruizione degli incentivi di cui alla presente circolare ed eventuali altri aiuti già goduti dal datore di lavoro. Nel dettaglio il datore di lavoro non potrà:

- rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- essere un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

La circolare INPS specifica che qualora l'azienda interessata all'applicazione dell'incentivo abbia i requisiti per rientrare nel campo di applicazione degli incentivi previsti dall'art. 8 comma 9 della l. n. 407/1990 (*agevolazioni contributive per l'assunzione di disoccupati di qualunque età da almeno 24 mesi*), prevarrà quest'ultima disciplina. Potrebbe essere possibile beneficiare di entrambi gli incentivi – prima quelli previsti dalla legge 92/2012, poi quelli della legge 407/1990 – qualora ci si ritrovasse nella situazione citata dalla circolare, che riportiamo:

"...ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, a condizione – tra l'altro – che, al momento della trasformazione, il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto di lavoro fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato; non spetta se il lavoratore ha maturato nel frattempo il diritto di precedenza all'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. L'incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione."

Qualora, invece, i requisiti del datore di lavoro siano tali da farlo rientrare nella disciplina prevista dalla l. 223/91, prevarrà unicamente quest'ultima.

Indicazioni operative – come oramai da prassi consolidata, per poter beneficiare dell'incentivo sarà necessario presentare una istanza in via telematica.

UNIONCOOP Società Cooperativa

Centro Servizi interprovinciale di Confcooperative Lecco e Confcooperative Sondrio

Sede Legale: Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio

Tel. 0342/212006 - 215214 - Fax 0342/216519

Unità Locale: Via Belvedere, 15 – 23900 Lecco

Tel. 0341/350053 – Fax 0341/271519

C.F. e P.I.V.A. 00570360149

Iscritta all' Albo delle Società Cooperative al n. A 118852

E-mail: unioncoop.so@interbusiness.it

www.unioncoopsondrio.com



UNIONCOOP Società Cooperativa

Cooperativa di servizi promossa dalla
Confcooperative Unione Provinciale di Sondrio

A decorrere dal 30 luglio 2013 i datori di lavoro, anche tramite i loro intermediari o i Centri Servizi, possono collegarsi al sito www.inps.it, entrare nel "Cassetto Previdenziale aziende ed aziende agricole" e scaricare il modello "92-2012". Il messaggio INPS n. 12212 precisa che il modello "92-2012" dovrà essere utilizzato anche in caso di assunzione, proroga e trasformazione a scopo di somministrazione.

Il datore di lavoro, o il suo intermediario, potrà cancellare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all'invio, prima dell'elaborazione da parte dei sistemi centrali.

In seguito all'invio della domanda, INPS effettuerà alcune verifiche di routine ed attribuirà alla pratica esito positivo o eventuale esito negativo.

L'INPS conclude sottolineando che per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, l'Istituto opererà l'aggiornamento delle denunce già presentate, sulla base delle informazioni contenute nel predetto modulo di istanza on-line "92-2012". Il recupero della maggiore contribuzione versata potrà essere effettuato, entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare, attraverso la riduzione dell'ammontare di uno più versamenti mensili afferenti alla Gestione lavoratori dello spettacolo ovvero alla Gestione sportivi professionisti in misura pari all'ammontare totale dell'importo da recuperare.

Inoltre, la riduzione contributiva ex l.n.92/2012 non opera sul contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, commi 8 e 14, del d.l.vo 182/1997 e dall'art. 1, commi 3 e 4, del d.l.vo 166/1997.

UNIONCOOP Società Cooperativa

Centro Servizi interprovinciale di Confcooperative Lecco e Confcooperative Sondrio

Sede Legale: Viale Milano, 16 - 23100 Sondrio

Tel. 0342/212006 - 215214 - Fax 0342/216519

Unità Locale: Via Belvedere, 15 - 23900 Lecco

Tel. 0341/350053 - Fax 0341/271519

C.F. e P.I.V.A. 00570360149

Iscritta all' Albo delle Società Cooperative al n. A 118852

E-mail: unioncoop.so@interbusiness.it

www.unioncoopsondrio.com